

22. Sentenza 6 febbraio 1913 nella causa Brass e Kunze.

Terzi non hanno qualità per ricorrere contro l'iscrizione d'un patto di riserva della proprietà, ma possono soltanto impugnare la validità della riserva davanti al giudice.

A. — In un gruppo di esecuzioni del quale fa parte la Ditta W. Brass e Lina Kunze, in Losone, l'Ufficio Esecuzioni di Locarno pignorava diverse macchine ed un motore nella lavanderia a vapore di Eugenia Griess, in Losone.

Avuta notizia del pignoramento, la Ditta Ing. Cachin e C. in Regensdorf, subingressa alla Ditta Wächter, in Zurigo — che pretende di avere venduto il detto macchinario alla Sig^{ra} Griess, rispettivamente ai di lei predecessori Bern. Witenz e Prob. Buckow, con riserva della proprietà — rivendicava il macchinario pignorato. Della quale rivendicazione avendo l'Ufficio dato avviso ai creditori Brass e Kunze dichiaravano di contestare la pretesa della Ditta Cachin — la quale iniziava allora causa davanti la pretura di Locarno domandando il riconoscimento della sua proprietà, iscritta nel registro per i patti di riserva, in data 10 aprile 1912.

La Ditta Brass e Kunze ricorreva il 4 dicembre 1912 all'Autorità cantonale di vigilanza domandando che l'iscrizione fosse cancellata dal registro di Locarno, eventualmente almeno in confronto della Sig^{ra} Griess;

a) perchè nel patto erano indicati come acquisitori solo i Sig^{ri} Witenz e Buckow, non l'attuale detentrica, perciò l'iscrizione era lesiva dell'art. 4 del Regolamento federale 19 dicembre 1910;

b) perchè i Sig^{ri} Witenz e Buckow non dimoravano nel Ticino all'epoca dell'iscrizione, di modo che questa non poteva avvenire in forza dell'art. 2 del Regolamento succitato.

Il ricorso veniva respinto per titolo di tardività dall'Autorità cantonale, la quale riteneva che il termine per ricorrere aveva cominciato a decorrere dal giorno in cui i ricorrenti avevano avuto cognizione della rivendicazione Brass e Kunze, basata sopra la pretesa riserva.

B. — È contro questa decisione che Brass e Kunze ricorrono attualmente a questa Camera Esecuzioni e Fallimenti mantenendo la loro domanda in annullazione della iscrizione figurante nel registro di Locarno.

Considerando in diritto :

Prescrivendo che i patti di riserva della proprietà debbono iscriversi in apposito registro, il Codice civile svizzero non ha inteso di renderli inoppugnabili coll'iscrizione, ma solo di stabilire che quest'ultima fosse da riguardarsi come una condizione necessaria per la loro validità, senza la quale gli stessi non fossero in ogni caso opponibili a terzi. Ma va da sè che un patto di riserva, quand'anche iscritto, può anche in realtà non essere intervenuto o aver cessato di esistere, così per es. nel caso in cui il contratto che ha servito di base all'iscrizione sia nullo, perchè alterato o affetto di simulazione, o sia stato revocato in seguito dalle parti, o divenuto caduco per decorrenza del termine pel quale era stato concluso, o si sia estinto in seguito a cambiamento di domicilio delle parti, senza nuova iscrizione. Tutte queste obiezioni devono però accamparsi davanti al giudice, essendo evidente che l'Autorità di vigilanza non può occuparsi di simili eccezioni di merito.

Ma lo stesso modo di procedere deve anche seguire quando l'iscrizione venga impugnata per deficienza di uno dei suoi requisiti essenziali. Non possedendo l'iscrizione alcun effetto positivo, come quella nel registro fondiario, non può anche nel caso sopradetto trattarsi davanti al giudice che di una contestazione della riserva stessa della proprietà, colla motivazione che l'iscrizione non è stata produttiva di effetto legale.

Di conseguenza anche l'affermazione nel fattispecie, che non sia stato osservato il disposto dell'art. 4 del Regolamento, equivale in realtà ad asserire che non esiste alcuna convenzione fra il debitore ed il rivendicante, asserzione per appurare la quale dovrebbero anzitutto sentire il debitore. I rivendicanti sostengono che la lavanderia è stata assunta dalla debitrice colla riserva della proprietà già stipulata di fronte

ai possessori di prima, e se ciò è, è evidente che gli attuali ricorrenti non possono contestare la validità di tale riserva che davanti al giudice affermando che tale dichiarazione è solo simulata.

Lo stesso dicasi dell'asserita violazione dell'art. 2 del Regolamento. Un'iscrizione fatta non al luogo indicato non spiega, almeno di fronte a terzi, (quali siano gli effetti fra le parti stesse non occorre di esaminare) effetto legale. Non è quindi necessario di adire le Autorità di vigilanza per farne pronunciare la nullità per tale motivo. E di conseguenza manca anche ai ricorrenti un interesse giuridico per portare simili reclami davanti l'Autorità di vigilanza. Una decisione con cognizione di causa non potendo emanare che dal giudice, al quale spetta perciò di pronunciarsi in ultima analisi, le Autorità di vigilanza non hanno alcuna ragione per entrare a conoscere di simili contestazioni, da parte di terzi, che vengono sollevate in progresso di tempo, dopo avvenuta l'iscrizione.

Tutt'altra può essere invece la situazione quando uno dei contraenti reclami perchè non venne osservata una delle disposizioni di legge sancita in suo favore. In tal caso le Autorità di vigilanza devono naturalmente riservarsi di prendere o meno in esame la cosa.

Nelle circostanze attuali manca invece ai ricorrenti qualità per ricorrere.

La Camera Esecuzioni e Fallimenti
pronuncia :

Il ricorso è respinto.

23. Entscheidung vom 6. Februar 1913 in Sachen Eheleute Kiefer.

Art. 98 Abs. 3 SchKG: Kompetenz des Betreibungsamtes auch zur amtlichen Verwahrung derjenigen gepfändeten Gegenstände, in Beziehung auf welche infolge Durchführung des Widerspruchsverfahrens ein Prozess anhängig ist. — **Art. 106 ff. SchKG:** Bei vertraglicher Gütertrennung spricht die Vermutung dafür, dass die im Gütertrennungsvertrag nicht der Ehefrau zugesprochenen Gegenstände sich im ausschliesslichen Gewahrsam des Ehemannes befinden.

A. — Die recurrierenden Eheleute Amalie und Adolf Kiefer in Dietikon leben miteinander in vertraglicher Gütertrennung. In der Betreibung Nr. 1835 des Rekursgegners J. Kammer in Zürich I gegen den Ehemann Adolf Kiefer pfändete das Betreibungsamt Dietikon eine Reihe von Gegenständen, die sich in der gemeinsamen Wohnung der Rekurrenten befinden. An diesen in der Pfändungsurkunde unter Nr. 1—11 und 13—28 aufgeführten Sachen machte die Ehefrau des Schuldners einen Eigentumsanspruch geltend. Während des Prozesses über diesen Anspruch ordnete das Betreibungsamt auf Verlangen des Rekursgegners die amtliche Verwahrung der von der Ehefrau vindizierten Gegenstände an.

B. — Hierüber beschwerten sich die Rekurrenten mit dem Vergehren um Aufhebung dieser Verfügung, indem sie folgendes ausführten: Wie das Bundesgericht in zwei Fällen entschieden habe (AS Sep.-Ausg. 12 Nr. 20 und 67*), sei nach Einleitung der Klage im Widerspruchsverfahren nur noch der Richter zur Anordnung eines vorsorglichen Verkaufes der gepfändeten Objekte nach Art. 124 Abs. 2 SchKG zuständig. Dasselbe müsse auch für die amtliche Verwahrung gelten, weil es sich in beiden Fällen um konservatorische Massnahmen handle. Im ersten Falle sei der Zweck die Erhaltung des wirtschaftlichen Wertes der gepfändeten Sache, im zweiten Falle die Verhinderung einer Verschleppung dieses Gegenstandes. Der Richter, der aus dem Prozesse sämtliche

* Ges.-Ausg. 35 I Nr. 49 u. 132.